DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1980

che approva taluni trasporti di carni bovine effettuati nel 1979 dall'organismo d'intervento francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/353/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/78 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h),

considerando che a norma del disposto dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, le spese per taluni trasporti di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ;

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2650/79 (6), a decorrere dal 1° ottobre 1978 sono state modificate le condizioni di finanziamento dei trasporti di carni bovine d'intervento ;

considerando che la Francia ha comunicato alla Commissione i motivi che hanno reso necessari i trasporti effettuati nel 1979 nel suo territorio di circa 14 327 tonnellate di carni bovine non disossate prese in consegna dall'organismo d'intervento francese e ha chiesto la relativa approvazione ;

considerando che, con decisione 79/836/CEE) (7), la Repubblica francese è stata autorizzata ad immagazzinare in altri Stati membri un quantitativo di 10 000 tonnellate di carni bovine non disossate ;

considerando che, in applicazione di questa decisione, la Francia ha comunicato alla Commissione i motivi che hanno reso necessari i trasporti effettuati nel 1979 verso altri Stati membri di circa 2 037 tonnellate di carni bovine non disossate prese in consegna dal suo organismo d'intervento e ha chiesto la relativa approvazione ;

considerando che i motivi invocati giustificano l'approvazione di questi trasporti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, sono approvati i seguenti trasporti, effettuati nel 1979, dei sottoindicati quantitativi di carni bovine presi in consegna dall'organismo d'intervento francese :

— in Francia : circa 14 327 tonnellate di carni non disossate ;
— verso altri Stati membri : circa 2 037 tonnellate di carni disossate.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 5.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 304 del 30. 4. 1979, pag. 9.
(7) GU n. L 257 del 12. 10. 1979, pag. 45.